

**L'addebito della separazione richiede la sussistenza del nesso causale tra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della convivenza
(Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394)**

Il giudice deve spiegare il nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della convivenza esplicitando in modo logico e comprensibile le ragioni della decisione sulla domanda di addebito della separazione.

Le prove testimoniale rese dagli investigatori privati e la vicinanza temporale tra gli episodi di infedeltà coniugale e la presentazione del ricorso per separazione dimostra il nesso causale tra la condotta violativa degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della convivenza.

Nel caso in esame, la motivazione della sentenza sebbene esistente, non ha esplicitato in modo logico e comprensibile le ragioni della decisione sulla domanda di addebito della separazione, risultando, pertanto, viziata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere

Dott. ROSARIO Caiazzo - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 10268/2022

promosso da

A.A. , elettivamente domiciliato in Roma, via Mantegazza 24 (Studio dott. Marco Gardin),
rappresentato e difeso dall'avv. Lucio G. Longo, in virtù di procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

B.B. , elettivamente domiciliata in Roma, via Jacopo da Ponte 49 (Studio avv. prof. Vincenzo Donativi), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Sodero, in virtù di procura speciale in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, n. 436/2021, pubblicata il 22/12/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2023 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Svolgimento del processo.

Con sentenza n. 2172/2021, il Tribunale di Taranto, dichiarata la separazione personale dei coniugi A.A. e B.B. , che avevano contratto matrimonio nel 2008, rigettava la domanda di addebito della separazione alla moglie, ponendo a carico del A.A. un contributo al mantenimento di quest'ultima di Euro 150,00 mensili. Il Tribunale affidava, inoltre, la figlia minore (nata nel 2009) congiuntamente ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre, e disciplinava le visite e le frequentazioni del padre, ponendo a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento della figlia di Euro 400,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Avverso tale pronuncia, A.A. proponeva appello, impugnando la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva respinto la domanda di addebito della separazione alla moglie e stabilito un contributo al mantenimento di quest'ultima e della figlia rispettivamente di Euro 150,00 mensili e 400,00 mensili, chiedendo la revoca del primo e la riduzione del secondo.

Nel contraddittorio delle parti, l'impugnazione veniva respinta dalla Corte d'appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza n. 436/2021, pubblicata il 22/12/2021.

A.A. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.

L'intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione.

1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: " I. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 143, 151, 2967 E 2698 C.C. NONCHÉ' DEGLI ARTT. 2, 3, 29 E 111 COST. ED ANCORA DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C."

Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che la Corte di merito ha pronunciato una sentenza viziata, perché non aveva addebitato la separazione alla moglie nonostante avesse accertato il suo adulterio.

2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: " II. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 143, 151, 2967 E 2698 C.C.. NONCHÉ' DEGLI ARTT. 2,3, 29 E 111 COST. ED ANCORA DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE COME PREVISTO DALL'ART. 132 C.P.C. N. 4 IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C.. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C."

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui la Corte territoriale, pur ritenendo chiaro e provato l'adulterio, ha affermato che non poteva ritenersi dimostrato che tale adulterio era stata la causa (e non l'effetto) del fallimento del matrimonio, tenuto conto: 1) del breve lasso di tempo intercorso tra il primo accertamento investigativo (gennaio 2015) ed il deposito del ricorso da parte della B.B. (febbraio 2015); 2) la circostanza che il A.A. , già intorno alla metà dell'anno

precedente (quindi circa sette mesi prima) aveva colto un "comportamento improvvisamente freddo e distaccato" della moglie, al punto che anche la vita intima "era cessata".

Una volta provata la violazione dell'obbligo di fedeltà, ha ritenuto il ricorrente, era la moglie onerata della prova dell'antioriorità della crisi coniugale, rispetto a tale circostanza, mentre tale prova non era stata fornita.

Per il A.A. , l'argomento di cui al punto 1) recava una motivazione del tutto inconsistente, non assumendo alcun significato giuridico la vicinanza temporale tra l'adulterio e il deposito del ricorso per la separazione da parte della ricorrente, che anzi, se proprio poteva avere un significato, certo costituiva la dimostrazione del fatto che la B.B., tradito il marito ed invaghita del nuovo compagno, avesse voluto liberarsi quanto prima del coniuge. Anche l'argomento di cui al punto 2) è ritenuto illogico e inconsistente, poiché il ricorrente aveva dedotto di avere notato una certa disaffezione della moglie, che non aveva prospettato quale dimostrazione dell'intollerabilità della convivenza, ma come sintomo di qualcosa che, poi, si è mostrato essere l'adulterio della donna, senza che fosse emersa nel processo alcuna altra causa.

3. Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: "III. - NULLITÀ E/O ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 156 C.C. E DELL'ART. 116 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 3 C.P.C.. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE COME PREVISTO DALL'ART. 132 C.P.C. N. 4 IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C.. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI IN RELAZIONE ALL'ART. 360 COMMA 1 N. 5 C.P.C."

Secondo il ricorrente, in disparte il palese adulterio che, determinando l'addebito della separazione, avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda di assegno di mantenimento, anche la previsione di un contributo al mantenimento della moglie a carico del marito era in sé viziata, perché lo stato di disoccupazione della B.B. era sempre e solo dipeso dal di lei rifiuto a lavorare, tant'è che aveva espressamente rifiutato una proposta di lavoro, a lei inviata, proprio perché il marito si era preoccupato di cercarla, a seguito della richiesta della moglie.

4. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, risultando fondati nei termini di seguito evidenziati.

4.1. Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio."

Questa Corte ha, in via generale, affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a vivere insieme (Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).

Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012).

Occorre precisare che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n. 20866/2021).

L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004).

Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez. 1, n. 13592/2006).

Ovviamente, l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata (Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).

4.2. Proprio con riguardo alla motivazione della decisione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la riformulazione operata dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. Cass., Sez. U, n. 8053/2014; conf. da ultimo Cass., Sez. 1, n. 7090/2022).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri

che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez. U, n. 8053/2014 e Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez. 63, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L, n. 16611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).

In particolare, questa Corte ha rilevato che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Secondo la medesima Corte, inoltre, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice (v. da ultimo Cass. , Sez. 3, n. 27411/2021).

Il giudice deve, infatti, dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o respingere la domanda formulata, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14762/2019).

4.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata reca la seguente motivazione: "L'appellante, nel reiterare la richiesta di addebito della separazione a carico della moglie, evidenzia la lampante prova della sua infedeltà, così come emergente dagli appostamenti di un'agenzia investigativa, che ne aveva documentato gli incontri clandestini con un altro uomo nei mesi di gennaio e marzo 2015. La circostanza, da ritenersi pacifica anche alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dagli investigatori privati, non è tuttavia di per sé sufficiente ai fini della dichiarazione di addebito, mancando agli atti la prova certa che l'infedeltà della moglie sia stata la reale causa del fallimento dell'unione coniugale e non piuttosto un suo effetto (cfr. ex multis Cass n. 20866/2021). Per la seconda ipotesi, così come ampiamente motivato dal Tribunale, depongono in modo inconfutabile due insuperabili circostanze e cioè la vicinanza temporale tra i segnalati episodi e la presentazione nel febbraio 2015 da parte della B.B. del ricorso per separazione e l'ammissione da parte del A.A. che la crisi coniugale era iniziata già nella metà dell'anno precedente, manifestandosi con un "comportamento improvvisamente freddo e distaccato" della moglie nei confronti del marito". Appare quindi del tutto condivisibile l'arresto del Giudice di prime cure, che ha escluso l'addebito a carico della B.B. e pronunciato la separazione dei coniugi per fatti oggettivi."

Non è tuttavia esplicitato, né è indirettamente comprensibile, perché la presentazione della domanda di separazione da parte dello stesso coniuge a cui è ricondotta la condotta violativa degli obblighi coniugali escluda il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza (e, piuttosto, non dimostri invece tale connessione). Né è esplicitata la ragione per cui il fatto che il ricorrente abbia dedotto in giudizio che qualche mese prima della proposizione della domanda di

separazione da parte della moglie si era accorto di una certa disaffezione della B.B., con la quale non aveva più rapporti intimi, costituisse ammissione della intollerabilità della convivenza già prima delle infedeltà (e non un'avvisaglia della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della donna).

La motivazione della sentenza, pure materialmente esistente, non esplicita in modo logico e comprensibile le ragioni della decisione sulla domanda di addebito della separazione, risultando pertanto viziata.

5. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, comportando il rinvio della causa per la statuizione sull'addebito della separazione, rende superfluo l'esame del terzo motivo, che deve dichiararsi assorbito.

6. In conclusione, devono essere accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, nei termini sopra evidenziati, e, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei limiti sopra evidenziati, e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2024.